



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)
Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it
arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it
C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

REGOLAMENTO della CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

I Edizione Luglio 2016
Aggiornata al 22 09 2016

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART.1 - Ambito di applicazione e finalità.....	2
Art 2 - Disposizioni generali	3
Art.3 - Domicilio speciale digitale e regole tecniche.	4
CAPO II - LA FASE PRELIMINARE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE	5
Art. 4 - Domanda di arbitrato	5
Art. 5 - Eventuali osservazioni preliminari delle parti e conseguenti determinazioni della Camera Arbitrale	6
Art. 6 - Nomina dell'Arbitro	7
CAPO III – INTRODUZIONE E TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE	10
ART. 9 - Fissazione del primo incontro.	10
ART. 10 - Sede dell'arbitrato.....	11
Art. 11 – Fase di trattazione del procedimento arbitrale	11
Art. 12 - Qualificazione dell'arbitrato	11
ART. 13 - Poteri dell'Arbitro.....	12
Art.14 - Consulenza Tecnica di Ufficio	12
Art. 15 - Albo dei consulenti tecnici della Camera.....	13
CAPO IV - LA FASE FINALE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE.....	13
Art. 16 - Deliberazioni conclusive	13
Art. 17-Termine per la pronuncia e proroghe	13
Art. 18 - Lodo Arbitrale	14
Capo V - DECISIONI RIMESSE ALLA CAMERA ARBITRALE.....	14
ART 19 - Sostituzione e ricusazione degli Arbitri	14
Art. 20 - Contestazione del compenso predeterminato all' Arbitro.....	15
CAPO VI - Modalità di selezione ed iscrizione degli Avvocati dell'Ordine di Lucca negli Elenchi degli Arbitri.....	15
Art. 21 - Tenuta dell' Elenco degli Arbitri delegati ex art.1 L.162/14 e DM 61/2016.....	15
ART. 22 Elenco degli Arbitri delle procedure arbitrali, delegate e non delegate, amministrate della Camera Arbitrale.....	16
ART. 23 – Sospensione e cancellazione dagli Elenchi degli Arbitri.	18



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)

Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it

arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it

C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

Art. 24 - Incompatibilita'	19
Art. 25 - Formazione	20
Art. 26 Norma finale	20
ALLEGATO A - TARIFFA ARBITRALE DEL COMPENSO E SPESE A CARICO DI CIASCUNA PARTE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE.....	21
TAB. A1 - COMPENSO ARBITRO UNICO	22
TAB. A2 - COMPENSO DEL COLLEGIO ARBITRALE.....	22
TAB. A3 - DEPOSITO OBBLIGATORIO FONDO SPESE PER ANTICIPAZIONI:	23
TAB. A4 - CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA CAMERA ARBITRALE CON L'ISTANZA DI ARBITRATO.....	23
ALLEGATO B - MODELLI DI CLAUSOLE E ACCORDI COMPROMISSORI	26
B1) CLAUSOLE DA INSERIRE NEI CONTRATTI	26
B2) CLAUSOLA DA INSERIRE NELLO STATUTO O NELL'ATTO COSTITUTIVO DELLE SOCIETA'	26
B3) ACCORDO DI ARBITRATO AMMINISTRATO DELEGATO EX L.162/14.....	27
B4) ACCORDO DI ARBITRATO AMMINISTRATO DALLA CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE.....	28
ALLEGATO C - REGOLE TECNICHE	30
ALLEGATO D - DIAGRAMMA FASE PRELIMINARE (Arb. bilaterale non societario).....	31

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Lucca o "CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE" (di seguito "Camera").
2. La Camera si propone di fornire una valida alternativa alla Autorità Giudiziaria Ordinaria civile in tutte le materie in cui è consentito ricorrere ad arbitrato "amministrato", sia delegato dall'A.G. ex art.1 L.162/2014 sia non delegato, al fine di consentire agli Avvocati di assistere efficacemente i propri clienti per la soluzione di ogni controversia civile compromettibile in arbitrato con una procedura arbitrale efficiente, celere, imparziale e trasparente nella scelta dell'arbitro e nella predeterminazione del suo compenso, rispettosa delle esigenze delle parti, del contraddittorio e della professionalità dei loro difensori, ed al minor costo possibile.
3. Al fine di contenere i costi ed assicurare maggior celerità ogni comunicazione e notificazione viene prevista come obbligatoria l'elezione da ciascuna parte, sin dalla stipula della clausola compromissoria o accordo arbitrale, di un domicilio speciale digitale.
4. Sempre al fine di contenere i costi la segreteria della Camera si atterrà all'esercizio delle funzioni appositamente disciplinate dal presente regolamento,



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)

Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it

arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it

C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

mentre ogni altra funzione è delegata allo studio professionale dell'arbitro-avvocato accettante o del presidente del collegio arbitrale.

5. Nell'allegato A è contenuta la disciplina di dettaglio relativa al compenso dovuto da ciascuna parte all'Arbitro, esclusa sempre ogni solidarietà passiva per i compensi eventualmente non pagati dalle altre parti.

Art 2 - Disposizioni generali

1. La Camera gestisce i procedimenti arbitrali secondo le disposizioni dello statuto e del presente regolamento. I procedimenti arbitrali si svolgono in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento e dalle norme previste dalle leggi vigenti in tema di arbitrato, nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. La procedura arbitrale sarà amministrata e regolata dalla Camera laddove venga stipulata, in forma scritta, una convenzione arbitrale compatibile con le disposizioni del presente Regolamento, secondo le formule di clausola compromissoria o di accordo arbitrale riportate nell'allegato B.

3. Con la stipula di tale clausola compromissoria le parti si obbligano reciprocamente a deferire la risoluzione di ogni futura eventuale insorgenza controversia all'Arbitro da individuarsi con la procedura del presente Regolamento, e concordano che ciascuna parte anticiperà alla Camera e a detto arbitro gli specifici compensi predeterminati nell'allegato A, senza solidarietà tra le parti e senza possibilità di contestazione di tali importi nei confronti della Camera e del suo Arbitro, indipendentemente quindi dalla regolazione delle spese di soccombenza tra le parti contenuta nel lodo arbitrale.

4. Con la stipula dell'accordo arbitrale le parti si obbligano reciprocamente a deferire la risoluzione della controversia già insorta all'Arbitro da individuarsi con la procedura del presente Regolamento, e concordano che ciascuna parte anticiperà alla Camera e a detto Arbitro gli specifici compensi predeterminati nell'allegato A, senza solidarietà tra le parti e senza possibilità di contestazione di tali importi nei confronti della Camera e del suo Arbitro, indipendentemente quindi dalla regolazione delle spese di soccombenza tra le parti contenuta nel lodo arbitrale.

5. Ogni decisione in ordine alla validità, efficacia, ai limiti oggettivi e soggettivi della clausola compromissoria e/o dell'accordo arbitrale, alla regolarità dell'istituzione del contraddittorio e della chiamata in giudizio di altre parti è rimessa irrevocabilmente al lodo arbitrale: l'eventuale pronuncia di invalidità od inefficacia non comporta alcun effetto sui compensi spettanti alla Camera ed all'Arbitro.

6. Le modalità di espletamento della procedura preliminare di individuazione dell'Arbitro non possono avere alcun effetto sul contenuto del lodo, che è pronunciato dall'Arbitro liberamente, secondo scienza e coscienza.

7. In base a quanto stabilito dalla clausola compromissoria o dall'accordo le controversie saranno decise da un Arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)
Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it
arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it
C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

arbitri. In tale ultimo caso ogni riferimento all'arbitro contenuto nel presente regolamento deve intendersi riferito al collegio arbitrale. Nel silenzio del compromesso o della clausola arbitrale ed in difetto di diverso accordo delle parti, le controversie saranno decise da un Arbitro unico.

8. In caso di istanza di amministrazione di arbitrato delegato dall'Autorità Giudiziaria ex art.1 L.162/2014, salvo diversa specificazione delle parti l'istanza si intende diretta alla nomina di Arbitro unico per le cause di valore pari o inferiore a 100.000,00 euro e di un collegio di tre arbitri per le cause di valore superiore.

9. I procedimenti si svolgono di regola presso lo studio dell'Arbitro unico o del presidente del collegio arbitrale, anche tramite videoconferenza. In caso di necessità la Camera può mettere a disposizione dell'Arbitro o del collegio arbitrale il sistema di videoconferenza che ha in dotazione.

10. In caso di arbitrato collegiale, il Presidente del collegio arbitrale è tenuto ad esercitare ogni incombenza, previa consultazione con gli altri componenti del collegio.

11. In tutti i procedimenti arbitrali demandati alla Camera ciascuna parte costituita deve essere assistita da un avvocato regolarmente iscritto ad un albo circondariale nei casi in cui l'assistenza tecnica sia obbligatoria ai sensi dell'art.82 CPC.

12. Ai sensi dell'art. 832 CPC non possono essere amministrate dalla Camera controversie inerenti a prestazioni e/o responsabilità professionale di avvocati.

13. La lingua del procedimento arbitrale è l'italiano.

14. La Legge applicabile è il diritto italiano.

Art.3 - Domicilio speciale digitale e regole tecniche.

1. Il domicilio speciale digitale consiste nella contestuale elezione per iscritto da parte di colui che stipula la clausola compromissoria o l'accordo arbitrale di un valido indirizzo di posta elettronica certificata e di un indirizzo alternativo di posta elettronica ordinaria. Qualora il server di posta elettronica certificata non rilasci valida ricevuta di consegna, lo stesso messaggio potrà essere validamente comunicato all'indirizzo alternativo di posta elettronica ordinaria eletto dal destinatario.

2. Qualora infatti l'indirizzo digitale indicato quale domicilio speciale faccia riferimento a un servizio che non consenta la prova dell'avvenuta ricezione di una comunicazione o del tempo di ricezione, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative a tali circostanze.

3. La redazione, sottoscrizione digitale e trasmissione telematica di ogni atto della procedura arbitrale sono disciplinate dalle "Regole Tecniche" di cui all'Allegato C .

4. Le parti e l'Arbitro sono obbligati, ciascuno per gli atti di sua competenza al rispetto delle leggi sull'imposta di bollo.



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)

Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it

arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it

C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

5. L'Arbitro conserva con idonei sistemi di sicurezza i duplicati informatici degli atti dell'arbitrato, che deve celermente far pervenire presso la segreteria della Camera Arbitrale al termine della procedura ed in ogni caso di necessario intervento della Camera Arbitrale.

CAPO II - LA FASE PRELIMINARE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Art. 4 - Domanda di arbitrato

1. La parte che intende instaurare il procedimento arbitrale deve inviare al domicilio digitale speciale eletto da tutte le parti vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato ed alla Camera Arbitrale un messaggio di posta elettronica certificata contenente, in allegato, la domanda di arbitrato, sottoscritta digitalmente dall'istante ovvero dal suo difensore munito di procura in formato PADES, ed i relativi allegati.

2. La domanda di arbitrato deve contenere:

a) Il nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale/Partita IVA, sede o residenza, il domicilio speciale digitale (sia di PEC sia quello alternativo) eletto dall'istante ovvero dal difensore munito di procura;

b) il nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale/Partita IVA, sede o residenza, ed il domicilio speciale digitale (sia di PEC sia quello alternativo) eletto da ogni parte vincolata dalla stessa convenzione di arbitrato e del suo eventuale difensore la cui identità sia già nota all'istante;

c) L'indicazione della natura rituale o irrituale dell'arbitrato, e della natura della pronuncia secondo diritto o equità,

d) L'indicazione, se del caso, della natura di arbitrato delegato ex art. 1 L.162/14;

e) L'indicazione, se del caso, che l'arbitrato ha ad oggetto controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società, ovvero promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5 e che pertanto la nomina dell'arbitro è conferita esclusivamente alla Camera Arbitrale.

f) Una concisa descrizione della controversia con le domande che intende svolgere;

g) L'indicazione del valore economico della controversia determinato ai sensi da 10 a 17 del CPC e del conseguente contributo di cui alla tabella A4 della Tariffa (All.A) già versato dall'istante a favore della Camera Arbitrale;

h) L'area di competenza professionale applicabile ai sensi del vigente Regolamento Arbitrale.

i) La richiesta che il procedimento arbitrale sia disciplinato dal Regolamento della Camera dell'Ordine degli avvocati di Lucca vigente al momento della istanza, in conformità alla clausola compromissoria o alla convenzione arbitrale o all'accordo disciplinante l'arbitrato delegato ex art. 1 L.162/14



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)

Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it

arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it

C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

j) I nominativi, tratti dall'elenco degli Arbitri amministrati dalla Camera, dell'arbitro unico o del Presidente e dei componenti del collegio sui quali sia già intervenuto accordo, laddove la scelta dell'arbitro non sia vietata alle parti dalle norme disciplinanti la specifica materia di arbitrato.

3. Laddove la possibilità della scelta dell'arbitro non sia vietato dalle norme applicabili alla materia la domanda di arbitrato può contenere l'indicazione fino a cinque nominativi di arbitri-avvocati, tratti dall'elenco della Camera Arbitrale (anche fuori dalla sezione dell'area di competenza giuridica, qualora non si tratti di arbitrato delegato ex art. 1 L.162/14), di ciascuno dei quali l'istante propone preventivamente la nomina come Arbitro o come componente del collegio arbitrale, con l'invito alle altre parti vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato a scegliere tra tali nominativi, con l'avviso che in mancanza il Presidente della Camera Arbitrale procederà comunque come da Regolamento alla nomina dell'Arbitro o dei componenti del collegio.

4. In caso di istanze incrociate o contemporanee il proponente l'istanza della PEC consegnata per prima assume la qualità di istante.

5. Al messaggio contenente l'istanza devono essere allegati:

- a) copia del contratto o dell'atto contenente la clausola arbitrale, o della convenzione arbitrale, o dell'accordo disciplinante l'arbitrato delegato ex art. 1 L.162/14
- b) la procura alle liti;
- c) copia della contabile di versamento del contributo a favore della Camera Arbitrale di cui alla tabella A4

Art. 5 - Eventuali osservazioni preliminari delle parti e conseguenti determinazioni della Camera Arbitrale

1. Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della domanda, ciascuna parte vincolata dalla stessa convenzione di arbitrato può comunicare alle altre parti e alla Camera Arbitrale l'eventuale atto di nomina del suo difensore, l'eventuale adesione alla scelta dell'arbitro da nominare in persona di uno dei nominativi indicati dall'istante laddove la possibilità della scelta dell'arbitro non sia vietato dalle norme applicabili alla materia o dal presente Regolamento, ed eventuali osservazioni in ordine all'individuazione dell'area di diritto applicabile ed al valore della controversia, anche in relazione ad eventuali domande riconvenzionali verso parti già vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato.

2. Le osservazioni pervenute oltre il suddetto termine non avranno effetti sulle modalità di individuazione dell'Arbitro: tuttavia la mancata formulazione di tali osservazioni in fase preliminare non comporta alcuna decadenza dal diritto di proporre avanti all'Arbitro designato eccezioni o domande riconvenzionali verso le parti già vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato.



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)
Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it
arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it
C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

-
3. Per “parte” deve intendersi ciascun soggetto, persona fisica o giuridica, che abbia stipulato la clausola o accordo arbitrale, salvo potersi raggruppare in un’unica “parte” tutti i soggetti che abbiano tempestivamente conferito procura alle liti congiunta ad un unico difensore o ad un unico collegio difensivo.
 4. Qualora una delle parti già vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato chiami in causa un soggetto estraneo alla medesima convenzione arbitrale cui ritiene comune la causa o dal quale pretende essere in forza di separata clausola o accordo compromissorio, deve comunicare a detto terzo, alle altre parti ed alla Camera Arbitrale tramite PEC entro il termine di 20 giorni di cui al comma 1 una istanza rispondente ai requisiti di cui all’art. 4 contenente il titolo e le ragioni giustificative della chiamata in causa e della partecipazione del terzo alla procedura arbitrale, con invito al terzo ed alle altre parti a far pervenire entro i successivi 20 giorni eventuali osservazioni ai sensi del 1° comma. Ove almeno una delle parti non manifesti espresso dissenso entro il termine a lei assegnato il procedimento arbitrale nei confronti del chiamato è riunito al procedimento principale, altrimenti il procedimento nei confronti del terzo resta scisso ai sensi dell’art. 816-quater/2° CPC ed il Presidente della Camera ne designa Arbitro lo stesso avvocato designato come tale all’esito della procedura di designazione nel procedimento principale.
 5. Il Presidente della Camera Arbitrale, sentito il Direttivo, decide ogni eventuale contrasto tra le parti in ordine a tali profili preliminari, ed entro 10 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine determina e comunica alle parti:
 - a) il valore della controversia;
 - b) il numero e l’identità delle parti;
 - c) la composizione unica o collegiale dell’arbitrato;
 - d) l’area di competenza professionale dell’arbitrato;
 - e) laddove la scelta dell’Arbitro sia vietata alle parti dalle norme disciplinanti la specifica materia di arbitrato o dal presente Regolamento, il Presidente comunica il nominativo dell’ Arbitro, o dei tre componenti il collegio arbitrale il più anziano di età dei quali riveste le funzioni di Presidente;
 - f) in ogni altro caso il Presidente comunica il nominativo dell’Arbitro o dei componenti il collegio arbitrale già consensualmente individuati dalle parti ai sensi degli articoli precedenti, ovvero comunica la rosa di nominativi ordinati numericamente in base all’ordine di estrazione casuale, all’interno dei quali la Camera individuerà il nominativo dell’Arbitro o dei componenti mancanti del collegio arbitrale secondo la procedura di cui all’art.6.

Art. 6 - Nomina dell’Arbitro

1. Laddove la scelta dell’arbitro non sia vietata alle parti dalle norme disciplinanti la specifica materia di arbitrato o dal presente Regolamento il Presidente della Camera fa estrarre a sorte tra i nominativi degli avvocati iscritti nell’area di competenza professionale prescelta una rosa di nominativi composta da cinque nel



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)
Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it
arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it
C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

- caso che le parti siano due, di sette nominativi nel caso che le parti siano tre, e così via, aggiungendo due ulteriori nominativi per ogni eventuale parte in più.
2. Qualora nell'area di competenza professionale vi sia un numero di iscritti che non consenta una rosa di nominativi composta come sopra, detta rosa sarà composta da tre nominativi nel caso che le parti siano due, da quattro nominativi nel caso che le parti siano tre, e così via.
 3. L'estrazione avviene tramite software in dotazione alla Camera che designa in successione i nominativi della rosa in modo casuale tra gli iscritti dell'area di competenza professionale che hanno ricevuto in precedenza un minor numero di estrazioni.
 4. Ciascuna parte entro il decimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione del Presidente della Camera di cui all'art.5 comunica alla Camera l'esclusione di due nominativi da ciascuna "rosa" di cinque nominativi, o l'esclusione di un nominativo da ciascuna eventuale rosa di tre, e può indicare la propria preferenza nella scelta dell'arbitro su uno solo dei restanti nominativi della "rosa" stessa.
 5. L'esclusione formulata da una parte preclude in ogni caso la nomina ad Arbitro nel procedimento degli avvocati esclusi; la preferenza assume rilievo solo se formulata da tutte le parti in modo coincidente sul medesimo avvocato.
 6. Le comunicazioni di esclusione e di preferenza hanno carattere riservato e non possono essere in nessun caso essere trasmesse o consultate presso la Camera Arbitrale dalle altre parti, dagli arbitri o da terzi.
 7. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione o dalla scadenza del termine assegnato alle parti il Presidente della Camera designa l'Arbitro nella persona dell'avvocato eventualmente prescelto da tutte le parti.
 8. In caso di mancata o non coincidente preferenza l'Arbitro viene designato nel primo nominativo della rosa estratta, salvo che questo sia stato escluso; in caso di esclusione anche del secondo, verrà designato Arbitro il terzo in ordine di estrazione, e così via.
 9. Nel caso che sia necessario nominare i componenti di un collegio, ciascuno dei componenti mancanti viene designato con il meccanismo di cui sopra; il più anziano di età rivestirà le funzioni di Presidente del collegio.
 10. In ogni caso in cui non vi siano sufficienti nominativi tra i quali estrarre una rosa di nomi corrispondente al numero delle parti e quelli disponibili siano stati esclusi dalle parti, il Presidente sentito il Direttivo determina autonomamente il nominativo dell'Arbitro o dei componenti il collegio arbitrale.

Art. 7 - Modalità di accettazione della nomina, determinazione e versamento dei compensi dovuti da ciascuna parte.



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)

Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it

arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it

C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

1. Il Presidente della Camera trasmette le proprie deliberazioni di cui agli articoli 5 e 6 alle parti, all'Arbitro od al collegio di Arbitri designati e contestualmente trasmette all'Arbitro od al collegio di Arbitri designati il duplicato delle istanze e delle osservazioni ricevute.
2. Entro 10 giorni dalla ricezione di detta documentazione l'Arbitro unico od ogni singolo componente dell'eventuale collegio arbitrale deve trasmettere alle parti, agli eventuali altri componenti del collegio arbitrale ed alla Camera la propria dichiarazione di disponibilità all'accettazione, accompagnata dalla propria dichiarazione di indipendenza, di insussistenza di qualunque relazione con le parti od i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza o imparzialità, e di insussistenza di qualunque interesse personale o economico diretto o indiretto relativo all'oggetto della controversia, nel rispetto dell'art. 61 codice deontologico; ovvero la sua dichiarazione di non accettazione, con motivazione della stessa.
3. Nel caso in cui l'arbitro designato od il singolo componente dell'eventuale collegio arbitrale comunichi la propria non accettazione, laddove la scelta dell'arbitro sia vietata alle parti dalle norme disciplinanti la specifica materia di arbitrato o dal presente Regolamento il Presidente sentito il Direttivo provvede immediatamente all'individuazione ed alla comunicazione del nuovo nominativo; fuori da tale ipotesi il Presidente comunica la designazione a colui che sia stato estratto nella posizione immediatamente successiva nella rosa di cui all'art.6, qualora non sia stato escluso dalle parti.
4. Nel caso che tutti i restanti nominativi della rosa siano stati esclusi dalle parti, il Presidente provvede immediatamente a far estrarre e comunicare una nuova rosa di nominativi secondo l'art.6 del presente Regolamento, ove possibile, restando sospesi gli adempimenti previsti nel presente articolo fino al momento in cui non sarà pervenuta dichiarazione di disponibilità all'accettazione da parte di ogni arbitro designato dal Presidente della Camera Arbitrale.
5. L'Arbitro unico od il Presidente del collegio nella sua comunicazione di disponibilità determina, sulla base dell'Allegato A al regolamento in vigore al momento della designazione la misura del compenso, accessori di legge e fondo spese per le anticipazioni che la parte istante deve versare affinché l'accettazione divenga efficace, nonchè l'IBAN dell'Arbitro o dei componenti del collegio arbitrale, ed invita la parte istante del procedimento principale a trasmettere senza ritardo alla segreteria arbitrale, all'arbitro stesso ed alle controparti copia delle contabili di avvenuto pagamento entro 10 giorni dalla comunicazione.
6. A seguito della comunicazione che precede, l'efficacia della accettazione dell'Arbitro monocratico o collegiale è sospesa sino all'effettivo versamento del compenso e del fondo spese per le anticipazioni dovuto dalla parte istante all'Arbitro o al Collegio.
7. L'obbligo non solidale di ciascuna parte di pagare il compenso da essa specificatamente dovuto all'Arbitro è indipendente dalle determinazioni del lodo



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)

Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it

arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it

C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

arbitrale comportanti l'obbligo del soccombente di rimborsare all'altra parte il compenso da questa versato all'Arbitro ed alla Camera.

8. Decorsi dieci giorni dalla comunicazione di disponibilità di cui ai commi precedenti senza che la parte istante abbia provveduto al versamento dei compensi suddetti ed alla comunicazione all'arbitro ed alle altre parti della relativa contabile, una o più delle altre parti hanno facoltà di supplire all'inerzia della parte istante e di procedere a detto versamento ex art. 816 septies cpc entro i successivi dieci giorni.

9. Decorso inutilmente anche tale ulteriore termine la disponibilità all'accettazione dell' Arbitro diviene inefficace e la domanda di arbitrato amministrato resta ipso jure improcedibile.

10. Tale improcedibilità non preclude la riproposizione della domanda arbitrale purché accompagnata dal versamento a titolo di cauzione presso l'IBAN della Camera Arbitrale dei compensi gravanti sulla parte istante come già determinati dal primo arbitro.

Art. 8 - Formale accettazione dell'Arbitro

1. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell'effettivo pagamento, l'Arbitro comunica la sua formale accettazione alla Camera e alle parti, accettazione dalla quale decorre il termine di cui all'art. 17.

2. Qualora si tratti di arbitrato delegato dall'A.G. ex art.1 L. 162/14 egli invita le parti ad attivarsi affinché l'A.G. gli trasmetta presso la Camera Arbitrale il fascicolo del giudizio.

3. Con la stessa comunicazione emana i provvedimenti di cui all'art. 9 e seguenti.

CAPO III - INTRODUZIONE E TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

ART. 9 - Fissazione del primo incontro.

1. Con la comunicazione di accettazione l'Arbitro o il Presidente del collegio arbitrale impartisce le disposizioni sullo svolgimento della procedura, fissando la prima udienza di comparizione delle parti a non meno di 60 giorni di calendario dalla comunicazione stessa.

2. Con lo stesso provvedimento l'Arbitro assegna termine alla parte istante sino a 40 giorni prima dell'udienza per l'invio all'Arbitro ed alle controparti di memoria contenente le domande, i documenti e le eventuali istanze istruttorie, ed al resistente sino a 10 giorni prima dell'udienza per l'invio all'Arbitro ed alle controparti di memoria contenente le proprie difese ed eccezioni, le eventuali domande riconvenzionali, i documenti e le eventuali istanze istruttorie.

3. Qualora l'arbitrato sia delegato ex art.1 L.162/14 l'arbitro dispone che nella stessa memoria siano riepilogate le attività già espletate, e che vengano trasmessi anche in formato digitale eventuali atti o documenti già depositati in forma cartacea.



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)
Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it
arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it
C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

-
4. All'udienza di comparizione ciascuna parte può formulare eventuali domande ed eccezioni sorte dalle difese delle controparti.
 5. A tale udienza l'arbitro determina il compenso dovuto da parte convenuta ai sensi dell'allegato A.
 6. Il pagamento del compenso dovuto già dall'istante non esonera le altre parti convenute dal pagamento, già in corso di arbitrato, del compenso da ciascuna dovuto. Qualora la parte convenuta rimanga contumace, essa resta comunque obbligata al pagamento all'Arbitro del compenso da essa dovuto in base all'Allegato A del regolamento nel testo in vigore al momento della sottoscrizione da parte sua della clausola compromissoria o dell'accordo arbitrale.
 7. Spetta esclusivamente all'Arbitro deliberare sulla validità della adesione del terzo alla procedura arbitrale ed alla regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, nonché disciplinare il successivo contraddittorio ed il calendario delle eventuali successive udienze.

ART. 10 - Sede dell'arbitrato

1. Le udienze si terranno di norma presso lo studio dell'Arbitro, posto nel Circondario di Lucca, che abbia accettato la nomina, salvo che l'Arbitro stesso non preferisca tenerle presso la sede della Camera in Lucca.
2. Su richiesta di parte l'Arbitro terrà udienza avvalendosi di sistemi di videoconferenza.
3. Le parti possono comparire alle udienze personalmente.

Art. 11 - Fase di trattazione del procedimento arbitrale

1. L'Arbitro ha facoltà di regolare lo svolgimento dell'arbitrato nel modo che ritiene più opportuno, assicurando in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio.
2. Di ogni udienza e di ogni atto istruttorio, l'Arbitro redige un verbale firmato digitalmente in formato PADES e trasmesso in copia via PEC alle parti.
3. Le ordinanze dell'Arbitro, pronunciate in udienza, si intendono comunque comunicate alle parti presenti. La comunicazione alle parti non costituite delle ordinanze dell'Arbitro e comunque delle ordinanze pronunciate fuori udienza sono effettuate dall'Arbitro al domicilio speciale digitale eletto dalle parti, ovvero quello alternativo, fatta salva la possibilità dell'Arbitro di disporre anche la notifica a mezzo posta.

Art. 12 - Qualificazione dell'arbitrato



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)
Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it
arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it
C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

-
1. L'arbitrato sarà qualificato come rituale o irrituale a seconda della manifestazione di volontà espressa dalle parti nella convenzione arbitrale e all'atto della presentazione della domanda di arbitrato. In caso di mancanza di volontà sul punto si presume che le parti abbiano inteso ricorrere ad un arbitrato rituale.
 2. Il lodo viene emesso secondo le norme di diritto, salvo che le parti, concordemente, chiedano che la pronuncia avvenga secondo equità o ciò risulti dalla convenzione arbitrale.

ART. 13 - Poteri dell'Arbitro

1. L'Arbitro esercita tutti i poteri diretti al sollecito e leale svolgimento del procedimento, attenendosi alle norme del vigente codice di rito.
2. Il tentativo di conciliazione può essere esperito dall' Arbitro in qualsiasi momento della procedura.
3. Nel caso la conciliazione riesca, L'Arbitro è esonerato dalla pronuncia del lodo; tuttavia, su istanza concorde delle parti, può pronunciare lodo conforme.

Art.14 - Consulenza Tecnica di Ufficio

1. Nel caso sia necessario nominare, su richiesta di parte o d'ufficio, un consulente tecnico di ufficio, l'arbitro sottopone alle parti una rosa di nominativi ordinati numericamente tratti a sua scelta dall'Albo dei consulenti tecnici di cui all'art. 15 ove esistente, o scelti a sua discrezione in caso di indisponibilità di tale Albo. In tale ultimo caso l'arbitro deve sottoporre alle parti, unitamente al nominativo, il preventivo scritto del compenso e delle spese richieste dal consulente. Tale rosa è composta da tre nominativi nel caso che le parti siano due, da quattro nominativi nel caso che le parti siano tre, e così via, aggiungendo un ulteriore nominativo per ogni eventuale parte in più.
2. Ciascuna parte deve comunicare al più presto e comunque entro il termine fissato dall'arbitro l'esclusione di uno dei nominativi proposti, e può indicare la propria preferenza su uno solo dei nominativi comunicati. L'esclusione formulata da una parte preclude in ogni caso la nomina a CTU nel procedimento di quel professionista; la preferenza assume rilievo solo se formulata da tutte le parti in modo coincidente sul medesimo consulente. In caso di coincidenza di preferenze il CTU viene nominato dall'arbitro nella persona prescelta da tutte le parti; in caso di mancata o non coincidente preferenza il CTU viene individuato nel primo nominativo della rosa estratta, applicando il meccanismo dell'art. 6, per quanto compatibile
3. In caso di ammissione di CTU le parti possono nominare propri consulenti tecnici.



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)
Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it
arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it
C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

4. Con l'ordinanza ammissiva della CTU l'arbitro comunica l'ammontare del compenso dovuto al CTU e del relativo fondo per rimborso delle spese vive, somme che il richiedente la CTU deve anticipare sull'IBAN indicato dal CTU stesso. Il compenso è dovuto al CTU dalla o dalle parti richiedenti la consulenza se a richiesta di parte, o dalla parte istante in caso di CTU ammessa d'ufficio, senza alcuna solidarietà passiva delle altre parti, fatto salvo l'eventuale regresso secondo il principio di soccombenza all'esito del giudizio arbitrale.

5. L'arbitro indica altresì il termine entro cui deve essere effettuato il versamento ed invita la parte richiedente la CTU a trasmettere senza ritardo copia della contabile di avvenuto pagamento, con l'avviso che qualora la parte onerata non provveda al versamento di tali somme si applicherà l'art. 816 septies cpc.

Art. 15 - Albo dei consulenti tecnici della Camera

1. La Camera promuove l'istituzione di apposito "Albo dei consulenti tecnici" distinto in sezioni per separate competenze professionali e/o specialistiche, nel quale vengono iscritti su richiesta i professionisti disponibili all'accettazione dell'incarico alle condizioni economiche da essi ivi predeterminate secondo formulari predisposti dal rispettivo Consiglio dell'ordine di appartenenza

2. L'Arbitro determina preferibilmente in base a tale Albo la rosa dei nominativi tra cui scegliere il CTU ed il compenso ad esso applicabile.

3. Per controversie di eccezionale complessità o valore, ovvero di particolare semplicità, la Camera, su istanza di parte, del CTU iscritto nell'Albo dei consulenti tecnici e dell'Arbitro, con decisione motivata, può autorizzare la deroga alle condizioni economiche già offerte.

CAPO IV - LA FASE FINALE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Art. 16 - Deliberazioni conclusive

1. L'arbitro, prima di procedere alla pronuncia del lodo invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e depositare memorie conclusionali, salva la facoltà di invitarle a partecipare ad una udienza di discussione orale.

Art. 17-Termine per la pronuncia e proroghe

1. L'Arbitro pronuncia il lodo arbitrale entro 240 giorni – ovvero entro il maggior termine specificamente previsto dalle parti – decorrenti dalla sua formale accettazione, e lo notifica alle parti, fatti salvi i termini inferiori previsti per particolari categorie di giudizi dall'art. 1 L.162/14, e le cause ed i termini di sospensione del termine previsti dal presente regolamento e dal codice di rito, inclusa la sospensione feriale dei termini.



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)
Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it
arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it
C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

-
2. Ove l'Arbitro emetta lodo parziale, ovvero decida l'ammissione di mezzi di prova, o di consulenza tecnica, emette separata ordinanza con la quale il termine per l'emissione del lodo definitivo è prorogato di 180 giorni per ciascun motivo di proroga, o nella misura inferiore eventualmente e specificamente determinata dall'arbitro.
 3. E' sempre consentita la proroga del termine per accordo delle parti; negli arbitrati delegati dall'A.G. ex art. 1 L.162/14 la proroga è ammessa nei casi e limiti previsti dalla legge.

Art. 18 - Lodo Arbitrale

1. In caso di collegio arbitrale il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri. In tal caso il lodo può essere sottoscritto solo dalla maggioranza degli Arbitri, purché venga precisato che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno potuto o non hanno voluto sottoscriverlo.
2. Con la pronuncia del lodo l'Arbitro specifica l'ammontare ai sensi dell'allegato A del suo compenso e delle spese spettanti alla Camera già versate dalla parte istante, l'eventuale compenso del CTU versati dalla parte istante o dalle parti che ne hanno chiesto l'ammissione, o anticipati dall'altra parte ex art. 816 septies cpc, e l'ammontare dei suoi distinti compensi che ciascuna delle altre parti del giudizio deve eventualmente ancora versare, L'arbitro liquida le spese di difesa ponendo i relativi importi, ed i suddetti costi e compensi di Arbitro, Camera e CTU a carico della parte soccombente, salva la sussistenza di giusti motivi di compensazione anche soltanto parziale tra le parti.
3. L'Arbitro redige il lodo in formato PDF testuale, lo sottoscrive digitalmente in formato PADES e lo notifica al domicilio speciale digitale eletto delle parti.
4. In nessun caso può rilasciare copia del lodo a soggetti diversi dalle parti, salvo loro diverso accordo.
5. Una volta effettuata la notifica l'arbitro deposita presso la segreteria della Camera un duplicato di tutti gli atti del procedimento in formato digitale.

Capo V - DECISIONI RIMESSE ALLA CAMERA ARBITRALE

ART 19 - Sostituzione e ricusazione degli Arbitri

1. In qualsiasi fase del procedimento la Camera può, su richiesta di parte e con provvedimento motivato, sostituire un Arbitro, quando questi ritarda od omette di compiere atti relativi alle sue funzioni o quando ponga in essere comportamenti incompatibili con la funzione di Arbitro.
2. Ciascuna parte, con atto depositato entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione e dichiarazione di indipendenza dell'Arbitro, può ricusarlo per ogni motivo idoneo a porre seriamente in dubbio la sua indipendenza ed imparzialità, o per altro motivo che andrà espresso in modo circostanziato.



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)
Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it
arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it
C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

-
3. La proposizione dell'istanza di ricusazione sospende i termini del procedimento arbitrale in corso e su di essa provvede, sentite le parti, la Camera Arbitrale.
 4. Nel caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione, la Camera Arbitrale nomina direttamente un nuovo Arbitro tratto dall'Elenco, con provvedimento motivato non impugnabile. Il nuovo Arbitro prosegue il procedimento dal punto in cui esso si è interrotto.
 5. La Camera Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'Arbitro sostituito tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

Art. 20 - Contestazione del compenso predeterminato all' Arbitro.

1. Ciascuna parte, con atto comunicato agli Arbitri, alle altre parti ed alla Camera Arbitrale, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione preliminare contenente la determinazione di compensi o la richiesta di anticipazioni può contestare la misura del compenso e/ dell'anticipazione come ivi determinato e chiedere che lo stesso venga fissato dalla Camera.
2. Il direttivo della Camera determina e comunica la misura definitiva del compenso e/o dell'anticipazione che ciascuna parte deve comunque versare all'Arbitro sulla base dell'Allegato A vigente al momento della stipula della clausola compromissoria o dell'accordo arbitrale.
3. Il termine di 10 giorni per il versamento del compenso da parte dell'istante o della parte più diligente resta sospeso dal momento della comunicazione di contestazione al momento della comunicazione del compenso determinato dalla Camera.

CAPO VI - Modalità di selezione ed iscrizione degli Avvocati dell'Ordine di Lucca negli Elenchi degli Arbitri

Art. 21 - Tenuta dell' Elenco degli Arbitri delegati ex art.1 L.162/14 e DM 61/2016

1. Alla Camera è delegata dal Consiglio dell'Ordine di Lucca la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli avvocati disponibili a svolgere l'incarico di arbitri delegati dall'A.G. ex art.1 L.162/14 e DM 61/2016
2. Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una delle aree di competenza professionale di cui alla Tabella A del DM 61/2016:
 - A) Diritto delle persone e della famiglia
 - B) Diritto della responsabilità civile
 - C) Diritti reali, condominio e locazioni
 - D) Diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)
Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it
arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it
C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

E) Diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali

F) Diritto bancario e finanziario

G) Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale

3. Per essere inserito nell'Elenco e nelle relative Aree l'avvocato deve presentare apposita dichiarazione di disponibilità in cui indica le proprie complete generalità, indica in quale area professionale di riferimento chiede di essere inserito, attesta di essere iscritto all'albo dell'Ordine di Lucca da almeno cinque anni e di non aver subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo ed in allegato alla quale documenta, a pena di inammissibilità, le proprie competenze professionali relative all'area di riferimento.

4. Ogni avvocato non può essere iscritto in più di una area.

5. Sulle domande di inserimento nell' Elenco e nell'area di competenza professionale delibera il Consiglio dell'Ordine su proposta del Consiglio Direttivo della Camera, delegato a verificare la completezza delle rispettive domande e la mancanza di elementi ostativi. A tale scopo esso può anche richiedere l'esibizione di ulteriore documentazione

6. Nel caso in cui le parti del giudizio pendente avanti le AA.GG. del Circondario di Lucca chiedono la trasmissione dal giudizio ex art. 1 legge 162/14 senza contestualmente richiedere che la procedura sia amministrata dalla Camera sulla base del presente regolamento, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca designa l'arbitro/collegio arbitrale cui trasmettere il fascicolo del giudizio in conformità alla L.162/14 e DM 62/16 secondo il meccanismo ivi disciplinato.

ART. 22 Elenco degli Arbitri delle procedure arbitrali, delegate e non delegate, amministrate della Camera Arbitrale

1. Il direttivo della Camera seleziona i nominativi degli arbitri designabili nelle procedure amministrative della Camera Arbitrale, sia delegate dall'AG che non delegate, tra gli iscritti all'elenco di cui all'art.21 che lo richiedano con separata istanza nella quale attestano e documentano il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) di avere approfondita conoscenza della materia della sezione nella quale chiede l'inserimento;

b) di non aver subito condanne penali, anche non definitive, per reati non colposi, o a pena detentiva non sospesa, di non essere sottoposto ad azione penale per delitto non colposo, ;

c) non essere stati oggetto di condanna all'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza:

e) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)

Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it

arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it

C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

- f) l'aver superato in Italia l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
- g) non far parte dell'Elenco Speciale degli Avvocati Addetti agli Uffici Legali
- h) disporre di locali idonei per l'espletamento del procedimento arbitrale.
- i) aver stipulato polizza assicurativa per la responsabilità professionale da attività di arbitro con massimale non inferiore ad euro un milione.
- j) accettare preventivamente il presente Regolamento ed i compensi applicabili di cui all'allegato A
- k) autorizzare la pubblicazione nell'elenco degli arbitri, liberamente accessibile via web, dei seguenti suoi dati personali, in quanto utili a fornire indicazioni in sede di libera scelta dell'arbitro: anno, Università e voto di laurea, anno e distretto di Corte d'Appello nei quali ha svolto l'esame orale di abilitazione all'esercizio della professione, indicazione della magistratura onoraria eventualmente esercitata.
2. L'Elenco degli Arbitri della Camera viene depositato per la consultazione da parte degli interessati presso la Segreteria e viene pubblicato sulla pagina internet della stessa Camera pubblicata dall'Ordine degli Avvocati di Lucca.
3. Gli arbitri della Camera, mantenendo la stessa iscrizione già prescelta nella singola area di competenza professionale generale di cui alla Tabella A del DM 61/2016, possono chiedere l'iscrizione anche in una seconda area di competenza professionale generale valida esclusivamente nelle procedure arbitrali non delegate dall'A.G.
- A causa delle limitazioni vigenti nella materia dell'area "G) Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale" l'iscrizione in tale area di competenza professionale generale negli arbitrati delegati dall'A.G. non viene conteggiata ai fini del numero massimo di aree di competenza professionale generale cui è possibile iscriversi per le procedure arbitrali non delegate dall'A.G. Ciascun arbitro può chiedere, in aggiunta alle suddette aree di competenza professionale generale, l'iscrizione in ulteriori aree di competenza professionale specifica, da utilizzarsi con preferenza rispetto alle aree di competenza generale:
- H)- diritto delle successioni;
- I)- diritto della navigazione;
- L) - diritto societario.
4. Il Consiglio Direttivo dietro parere favorevole del Consiglio dell'Ordine potrà istituire in caso di necessità ed opportunità ulteriori aree di competenza professionale specifica.
5. E' facoltà del Consiglio Direttivo – previo contraddittorio con l'interessato – provvedere motivatamente al non inserimento dell'istante nell'Elenco degli arbitri delle procedure amministrate dalla Camera, ovvero in una delle aree di competenza professionale. In tal caso l'interessato può ricorrere entro 15 giorni al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca che, senza la partecipazione dei componenti del Consiglio Direttivo, decide motivatamente, previa audizione delle parti.
- (comma 3 modificato con delibera del 22/9/2016).*



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)

Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it

arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it

C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

ART. 23 – Sospensione e cancellazione dagli Elenchi degli Arbitri.

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca per gli avvocati iscritti nell'Elenco di cui all'art.21 dispone la **sospensione cautelare** dell'arbitro da tale Elenco:

- a) su richiesta dell'iscritto;
- b) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo;
- c) nel caso di sospensione cautelare dall'attività di avvocato irrogata nell'ambito di un procedimento disciplinare o di misura cautelare personale disposta nel procedimento penale;

2. La sospensione è revocata dal Consiglio dell'Ordine per gli avvocati iscritti nell'Elenco di cui all'art. 21 a seguito di sentenza penale o di decisione disciplinare, anche non definitiva, di proscioglimento o che irroghi una pena o una sanzione compatibile con l'iscrizione nell'Elenco. Può inoltre, essere revocata qualora vengano meno la sospensione cautelare o la misura cautelare personale.

3. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dispone la **cancellazione** degli arbitri dall'Elenco di cui all'art.21:

- a) su richiesta dell'interessato;
- b) nel caso in cui vengano meno i requisiti per la sua iscrizione;

4. Il Consiglio Direttivo della Camera può disporre la **sospensione cautelare** dell'arbitro dall'Elenco di cui all'art.22:

- a) su richiesta dell'iscritto;
- b) ove ravvisi gravi motivi, nel caso di pendenza di procedimento disciplinare e/o di intervenuta notifica di capo di incolpazione in procedimento disciplinare;
- c) per altri gravi motivi attinenti al possesso dei requisiti prescritti.

5. La sospensione è revocata dal Consiglio Direttivo per gli avvocati iscritti nell'Elenco di cui all'art.22 qualora vengano meno le cause che avevano determinato la sospensione cautelare.

6. Il Consiglio Direttivo dispone la **cancellazione** degli arbitri dall'Elenco di cui all'art.22 :

- d) su richiesta dell'interessato;
- e) nel caso in cui vengano meno i requisiti per la sua iscrizione;
- f) nel caso in cui egli sia stato gravemente negligente o inadempiente agli obblighi assunti con l'accettazione della nomina ad arbitro;
- g) nel caso di rifiuto senza giustificato motivo dell'incarico di arbitro, quando sia ripetuto per più di tre volte nell'arco di due anni;
- h) nel caso di grave inadempimento all'obbligo di aggiornamento professionale;
- i) nel caso di dichiarazioni mendaci.
- j) per gravi motivi lesivi dell'affidamento dei terzi nella correttezza ed imparzialità dell'arbitro.



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)
Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it
arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it
C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

7. Del provvedimento di sospensione o cancellazione del Consiglio Direttivo della Camera è data immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca nonché all'iscritto, previa sua audizione.
8. Quest'ultimo potrà ricorrere per iscritto avverso il provvedimento di sospensione o di cancellazione entro 15 giorni al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, che decide, senza la partecipazione dei componenti del Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato nei successivi 30 giorni, sentite le parti.

Art. 24 - Incompatibilita'

1. Sono incompatibili e, se iscritti negli elenchi di cui agli artt.21 ne è sospesa la designabilità quali arbitri nei procedimenti arbitrali delegati dall'A.G. amministrati o meno dalla Camera e per tutta la durata della loro incompatibilità funzionale:
 - a) i consiglieri dell'Ordine degli Avvocati in carica ed i consiglieri uscenti del cessato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato.
2. Sono incompatibili e, se iscritti negli elenchi di cui agli artt.22 ne è sospesa la designabilità quali arbitri nei procedimenti arbitrali non delegati dall'A.G. e per tutta la durata della loro incompatibilità funzionale:
 - a) i membri ed i revisori del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in carica, del consiglio direttivo e segreteria della Camera arbitrale, i dipendenti e tutti coloro che abbiano rapporti di stabile collaborazione con dette persone;
 - b) i soci, associati o dipendenti di studio ovvero che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale, nonché il coniuge o parente in linea retta delle persone indicate sub a).
3. Agli arbitri, ai loro collaboratori, soci o associati, ovvero che esercitino negli stessi locali ove essi hanno lo studio e con essi collaborino professionalmente in maniera non occasionale, è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nel procedimento di arbitrato e di percepire direttamente o indirettamente compensi dalle parti.
4. Agli arbitri è fatto divieto di assumere, direttamente o indirettamente nei successivi tre anni, la difesa giudiziale di una parte del procedimento arbitrale.
5. Gli arbitri s'impegnano ad informare immediatamente il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità o all'indipendenza nello svolgimento della loro funzione, anche se non espressamente previste.
6. Gli arbitri sono responsabili dei danni che derivino alla Camera Arbitrale da loro dichiarazioni non veritiere.
7. Nel caso in cui gli arbitri avessero reso alla Camera Arbitrale dichiarazioni non veritiere, la Camera ne darà immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine. per quanto di competenza sul piano disciplinare ed adotterà il provvedimento di cancellazione ai sensi del presente regolamento.



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)
Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it
arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it
C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

8. I consiglieri in carica ed uscenti ed i revisori del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, e tutti coloro che siano comunque funzionalmente incompatibili ai sensi del presente articolo, hanno facoltà di svolgere la professione di avvocato nei procedimenti arbitrali delegati e/o amministrati dalla Camera Arbitrale, ma devono astenersi dal partecipare a qualsiasi attività deliberativa attinente al medesimo procedimento arbitrale nel quale svolgono la professione di avvocato, o ad altro procedimento eventualmente connesso, ovvero attinente all'Arbitro designato in quel procedimento fino all'esaurimento del procedimento arbitrale stesso

9. I consiglieri in carica ed uscenti ed i revisori del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, e tutti coloro che siano comunque funzionalmente incompatibili ai sensi del presente articolo possono svolgere l'attività professionale privata di arbitro in procedure arbitrali non amministrata dalla Camera, dandone avviso alla Camera medesima.

Art. 25 - Formazione

1. Gli avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Lucca possono essere ammessi, gratuitamente, con il consenso delle parti ed in numero non superiore a due, a seguire in qualità di tirocinanti una procedura arbitrale amministrata dalla Camera Arbitrale.

2. A tale proposito essi devono presentare presso la Segreteria della Camera Arbitrale apposita domanda, in cui devono attestare, a pena di inammissibilità:

- a) di essere iscritti all'Albo degli Avvocati di Lucca;
- b) non essere stata esercitata nei loro confronti azione penale per delitto non colposo, di non aver subito sentenze penali, anche non definitive, di condanna per reati non colposi, di non avere subito sanzioni interdittive o negli ultimi 5 anni la sanzione, anche non definitiva, della censura. Inoltre nella domanda i richiedenti devono indicare, sempre a pena di inammissibilità, l'indirizzo PEC, se è pendente nei loro confronti un procedimento disciplinare - specificandone l'oggetto.

3. La Camera cura in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine un calendario annuale di eventi formativi in materia arbitrale.

Art. 26 Norma finale

1. La Camera cura la conservazione delle versioni del Regolamento e della Tariffa allegata come modificati nel tempo.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto e/o disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme di cui agli articoli 806 e seguenti del c. p. c., ed alla vigente disciplina sul Processo Civile Telematico in quanto applicabile.



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)

Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it

arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it

C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

ALLEGATO A - TARIFFA ARBITRALE DEL COMPENSO E SPESE A CARICO DI CIASCUNA PARTE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE.

1. La tabella indica l'importo predeterminato di ogni singolo compenso posto ed accettato come a carico di ogni parte del procedimento arbitrale, **esclusa ogni loro solidarietà passiva verso l'arbitro per i compensi non pagati da taluna di esse.**
2. Il mancato pagamento di una delle parti convenute, sia essa o meno contumace, resta a rischio dell'Arbitro, che resta l'unico legittimato ad esigere anche giudizialmente il pagamento del compenso come predeterminato ed accettato dalla parte al momento della sottoscrizione della clausola compromissoria e/o dell'accordo arbitrale. Il mancato pagamento della parte convenuta, neanche se questa abbia già supplito ex art. 816 septies cpc all'inerzia della parte istante, non può mai costituire motivo di sospensione della procedura arbitrale.
3. Il contributo versato alla Camera ed il compenso versato all'Arbitro non è mai ripetibile nei confronti dei medesimi, neanche se effettuati quale anticipazione ex 816 sexies CPC da una parte diversa dall'istante.
4. Gli effetti della soccombenza tra le parti non spiegano alcun effetto nel rapporto debitorio della singola parte verso l'Arbitro.
5. La quantificazione del compenso oltre spese forfettarie (15%) ed accessori di legge (CAP e IVA) di cui al presente allegato è onnicomprensiva di ogni costo sopportato dall'arbitro ad eccezione delle anticipazioni (bolli) che l'arbitro deve sopportare per le necessità della procedura. Le spese della eventuale CTU non sono mai comprese nel compenso dell'arbitro.
6. Ciascun avvocato ammesso all'elenco degli arbitri della Camera è tenuto a rendere nota la misura del compenso e del deposito per anticipazioni che richiede



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)
Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it
arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it
C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

alla parte istante ed a ciascuna ulteriore parte convenuta in caso di sua nomina, da individuare nella misura di cui alla tabella che segue.

7. Ciascun avvocato iscritto all'elenco degli arbitri della Camera Arbitrale in sede di preventiva sua designazione da tutte le parti del procedimento arbitrale in oggetto ha facoltà di concordare per iscritto il proprio compenso in misura maggiore o minore rispetto alle tabelle che seguono, purchè specifichi che tale compenso viene pattuito in espressa deroga a tali tabelle. In mancanza di tale specifica pattuizione per iscritto, a tutela dell'affidamento delle parti l'avvocato ammesso all'elenco degli arbitri della Camera Forense non può esigere pagamenti per importi, termini e condizioni diverse da quelle stabilite dal presente Regolamento. A tali condizioni il compenso può essere specificamente pattuito in misura differenziata anche tra i vari componenti del collegio arbitrale.

8. Il compenso preventivamente concordato per iscritto come dovuto da ciascuna parte all'Arbitro unico, ovvero ad uno o più componenti del collegio arbitrale, può altresì essere oggetto di preventiva convenzione scritta di accollo, totale o parziale, tra le parti: in caso di accettazione dell'accollo da parte dell'arbitro esso non avrà effetto liberatorio se ciò non sarà stato espressamente convenuto.

TAB. A1 - COMPENSO ARBITRO UNICO

Valore	Istante	Ogni ulteriore parte convenuta o chiamata	Ogni ulteriore parte se avanza riconvenzionale/ chiamata di terzo
Da 0 a 10.000	453,60	194,40	453,60
Fino 26.000	567,00	243,00	567,00
Fino 39.000	992,25	425,25	992,25
Fino 52.000	1417,50	607,50	1417,50
Fino 100.000	1750,00	750,00	1750,00
Fino 200.000	2100,00	900,00	2100,00
Fino 260.000	2479,75	1062,75	2479,75
Fino 520.000	5670,00	2430,00	5670,00
Oltre 520.000	7371,00	3159,00	7371,00
Indet modesto	567,00	243,00	567,00
Indet medio	1417,50	607,50	1417,50
Indet elevato	2100,00	900,00	2100,00
Indet straordinario	7371,00	3159,00	7371,00

Oltre rimborso forfettario per spese generali 15% e accessori di legge

TAB. A2 - COMPENSO DEL COLLEGIO ARBITRALE.



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)
Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it
arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it
C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

Al Presidente del Collegio spettano i compensi di cui alla tabella che segue.
A ciascuno degli altri due componenti del collegio spettano i compensi previsti dalla tabella che segue ridotti del 30%:

Valore	Istante	Ogni ulteriore parte convenuta o chiamata	Ogni ulteriore parte se avanza riconvenzionale/ chiamata di terzo
Da 0 a 10.000	453,60	194,40	453,60
Fino 26.000	567,00	243,00	567,00
Fino 39.000	992,25	425,25	992,25
Fino 52.000	1417,50	607,50	1417,50
Fino 100.000	1750,00	750,00	1750,00
Fino 200.000	2100,00	900,00	2100,00
Fino 260.000	2479,75	1062,75	2479,75
Fino 520.000	5670,00	2430,00	5670,00
Oltre 520.000	7371,00	3159,00	7371,00
Indet modesto	567,00	243,00	567,00
Indet medio	1417,50	607,50	1417,50
Indet elevato	2100,00	900,00	2100,00
Indet straordinario	7371,00	3159,00	7371,00

Oltre rimborso forfettario per spese generali 15% e accessori di legge

TAB. A3 - DEPOSITO OBBLIGATORIO FONDO SPESE PER ANTICIPAZIONI:

Salvo espressa esenzione della procedura dall'imposta di bollo l'istante è obbligato a depositare un fondo spese per il rimborso delle spese per bolli anticipate dall'arbitro che ammonta ad euro 320,00.

Nel caso che le anticipazioni superino tale importo nel corso della procedura l'Arbitro può disporre il versamento di un secondo fondo spese di identico importo a carico dell'istante ex art 816 sexies CPC.

L'importo non utilizzato verrà restituito alla parte istante, o a chi l'ha versato, dopo la notifica del lodo arbitrale.

TAB. A4 - CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA CAMERA ARBITRALE CON L'ISTANZA DI ARBITRATO:



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)

Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it

arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it

C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

valore	Importo contributo
Da 0 a 10.000	50,00
Fino 26.000	75,00
Fino 39.000	100,00
Fino 52.000	125,00
Fino 100.000	150,00
Fino 200.000	175,00
Fino 520.000	200,00
Oltre 520.000	300,00
Indeterminabile modesto	75,00
Indeterminabile medio	125,00
Indeterminabile elevato	175,00
Indeterminabile straordinario	300,00


Il compenso si intende IVA inclusa.



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)
 Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it
arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it
 C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

Tabella di COMPARAZIONE dei compensi della Camera con i COMPENSI ex D.M. 61/16 e TARIFFA FORENSE





CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)
Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it
arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it
C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

ALLEGATO B - MODELLI DI CLAUSOLE E ACCORDI COMPROMISSORI

B1) CLAUSOLE DA INSERIRE NEI CONTRATTI

n.) CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte secondo la procedura di arbitrato della Camera Arbitrale Forense Lucchese istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca da un arbitro unico, nominato conformemente al suo Regolamento di arbitrato, che deciderà in via rituale e secondo equità. Le parti prestano reciproco consenso alla chiamata in causa nel procedimento del terzo cui si ritenga comune la causa o dal quale si pretenda essere garantiti in forza di separata clausola o accordo compromissorio. Il lodo sarà impugnabile ai sensi dell' art. 829, terzo comma, del Codice di procedura civile. Le parti, consapevoli delle obbligazioni che oggi assumono reciprocamente e nei confronti dell'Arbitro che verrà designato come da Regolamento e relativo Allegato A che dichiarano di ben conoscere, eleggono i seguenti domicili speciali digitali, obbligandosi a comunicare ogni loro futura variazione a pena di inefficacia della variazione stessa:

il contraente elegge quale indirizzo di Posta elettronica certificata il seguente: e quale indirizzo alternativo di posta elettronica ordinaria il seguente:

il contraente elegge quale indirizzo di Posta elettronica certificata il seguente: e quale indirizzo alternativo di posta elettronica ordinaria il seguente:

Data

Firma

Ai sensi ed agli effetti dell'art.1341 CC le sottoscritte parti approvano specificamente la clausola arbitrale sopra pattuita all'art. n.....

Data

Firma

B2) CLAUSOLA DA INSERIRE NELLO STATUTO O NELL'ATTO COSTITUTIVO DELLE SOCIETA'

n. ...) CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO DI DIRITTO SOCIETARIO

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, quelle aventi ad oggetto la



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)
Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it
arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it
C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

validità di delibere assembleari e quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, saranno devolute ad un arbitro unico (oppure inserire: da tre arbitri) nominato dalla Camera Arbitrale Forense Lucchese secondo il suo Regolamento, nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. Le parti prestano reciproco consenso alla chiamata in causa nel procedimento del terzo cui si ritenga comune la causa o dal quale si pretenda essere garantiti in forza di separata clausola o accordo compromissorio. L'arbitro dovrà decidere in via rituale secondo diritto. Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. Le modifiche ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. Le parti consapevoli delle obbligazioni che assumono reciprocamente e nei confronti dell'Arbitro che verrà designato, come da Regolamento e relativo Allegato A, depositano presso la sede sociale anche a mezzo PEC i propri domicili digitali speciali riconoscendo che ogni eventuale loro variazione sarà inefficace se non previamente comunicata nelle stesse forme.

B3) ACCORDO DI ARBITRATO AMMINISTRATO DELEGATO EX L.162/14

- A) Assistito dall'avv
- B) Assistito dall'avv

Premesso che

- è pendente avanti al Tribunale / GDP il procedimento RG avanti al GI ud. del
avente ad oggetto
e valore di

- è intenzione delle parti richiedere il trasferimento del giudizio in sede arbitrale ex art.1 L.162/14 e DM 61/2016 affinché venga deciso da Arbitro/collegio arbitrale da esse preventivamente individuato. Ciò premesso

Le parti concordano di avanzare istanza alla Camera Arbitrale Forense Lucchese affinché, in conformità al suo Regolamento di Arbitrato, individui l'arbitro cui le parti chiedono di trasferire la decisione del giudizio pendente di cui in premessa, individuazione da confermarsi come scelta delle parti al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca.

Oppure:



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)
Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it
arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it
C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

Le parti concordano di avanzare istanza alla Camera Arbitrale affinché, in conformità al suo Regolamento di Arbitrato, individui il collegio arbitrale cui le parti chiedono di trasferire la decisione del giudizio pendente di cui in premessa, individuazione da confermarsi come scelta delle parti al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca.

Eventualmente:

A tale scopo la parte A indica quale arbitro componente del collegio l'Avv.

Sempre a tale scopo la parte B indica quale arbitro componente del collegio l'Avv.

Qualora detti due arbitri non individuino concordemente il Presidente del collegio arbitrale, detto Presidente verrà individuato dalla Camera Arbitrale in conformità al suo Regolamento di Arbitrato,

Le parti, consapevoli delle obbligazioni che oggi assumono reciprocamente e nei confronti dell'Arbitro che verrà designato, come da Regolamento e relativo Allegato A che dichiarano di ben conoscere, eleggono i seguenti domicili speciali digitali:

il contraente elegge quale indirizzo di Posta elettronica certificata il seguente: e quale indirizzo alternativo di posta elettronica ordinaria il seguente:

il contraente elegge quale indirizzo di Posta elettronica certificata il seguente: e quale indirizzo alternativo di posta elettronica ordinaria il seguente:

Data

Firma

B4) ACCORDO DI ARBITRATO AMMINISTRATO DALLA CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

- A

- B

Premesso che

- Le parti sono in lite per i seguenti motivi:

la controversia ha ad oggetto:

ed ha valore :

- è intenzione delle parti che la suddetta controversia, compreso ogni profilo inerente la validità ed interpretazione della presente convenzione sia risolta secondo la



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)

Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it

arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it

C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

procedura di arbitrato della Camera Arbitrale Forense Lucchese istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca:

- da un arbitro unico che le parti concordemente nominano in persona dell'Avv.

Oppure:

- da un arbitro unico nominato conformemente al suo Regolamento di arbitrato, che deciderà in via rituale e secondo equità. Il lodo sarà impugnabile ai sensi dell' art. 829, terzo comma, del Codice di procedura civile.

Oppure

- da un collegio, nominato conformemente al suo Regolamento di arbitrato, che deciderà in via rituale e secondo equità. Il lodo sarà impugnabile ai sensi dell' art. 829, terzo comma, del Codice di procedura civile.

eventualmente:

A tale scopo la parte A indica quale arbitro componente del collegio l'Avv.

Sempre a tale scopo la parte B indica quale arbitro componente del collegio l'Avv.

Qualora detti due arbitri non individuino concordemente il Presidente del collegio arbitrale, detto Presidente verrà individuato dalla Camera Arbitrale in conformità al suo Regolamento di Arbitrato,

in ogni caso:

Le parti, consapevoli delle obbligazioni che oggi assumono reciprocamente e nei confronti dell'Arbitro che verrà designato, come da Regolamento e relativo Allegato A che dichiarano di ben conoscere, eleggono i seguenti domicili speciali digitali:

il contraente elegge quale indirizzo di Posta elettronica certificata il seguente: e quale indirizzo alternativo di posta elettronica ordinaria il seguente:

il contraente elegge quale indirizzo di Posta elettronica certificata il seguente: e quale indirizzo alternativo di posta elettronica ordinaria il seguente:

Data

Firma



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)

Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it

arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it

C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

ALLEGATO C - REGOLE TECNICHE

1. Ogni comunicazione tra le parti, l'Arbitro e la Camera Arbitrale deve avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.
2. I formati dei files e le modalità di firma digitale sono quelle previste dalle Regole Tecniche del Processo Amministrativo Telematico.
3. In caso di necessità l'arbitro applicherà, anche analogicamente, le Regole Tecniche vigenti nel c.d. Processo Civile Telematico ed – in quanto compatibili – nel vigente Codice dell'Amministrazione Digitale.
4. Gli atti di parte, i verbali ed il lodo devono essere redatti in formato .pdf testuale e sottoscritti digitalmente secondo la specifica PADES.
5. Per facilitare il riconoscimento dell'autore della firma digitale si suggerisce che la firma PADES venga apposta in modo che la stessa sia anche graficamente visualizzabile.



CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE

Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)

Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC: camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it

arbitrato@ordineavvocati.lu.it - www.ordineavvocati.lu.it

C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463

ALLEGATO D - DIAGRAMMA FASE PRELIMINARE (Arb. bilaterale non societario)

(—> = PEC)

